

(N. 444-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

col Ministro dell'Agricoltura e Foreste

e col Ministro del Commercio con l'estero

NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 28 ottobre 1949

Franchigia doganale per talune importazioni di prodotti agricoli
effettuate negli anni 1942-1945.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il decreto legislativo 5 ottobre 1945 n. 249 privava di ogni efficacia giuridica i provvedimenti legislativi, le norme regolamentari e gli atti del sedicente Governo della Repubblica sociale italiana.

Fra gli altri provvedimenti perdeva, in conseguenza, ogni valore giuridico il decreto interministeriale 10 maggio 1944, n. 347, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 1944 che aveva concesso, con decorrenza retroattiva

dal 1° gennaio 1944 e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, la importazione, in esenzione dai diritti doganali, dei seguenti prodotti agricoli: frumento, segala, orzo, granturco, granaglie non nominate, semi oleosi, avena e semi non oleosi e cereali, questi ultimi se provenienti dalla Germania e nella quantità corrispondente al volume dei prestiti dall'Italia ad essa effettuati negli anni 1942-1943.

Cadeva altresì nel nulla l'atto di Governo che aveva consentito in via amministrativa

l'introduzione nello Stato di farine con diritti in sospeso in attesa dell'emanazione di apposito decreto non più emesso a causa della sopraggiunta liberazione.

Il presente disegno di legge si propone di sanare le operazioni già eseguite in virtù del decreto e del provvedimento governativo indicati ed ha perciò un valore meramente formale.

Giova tuttavia osservare che la concessione delle agevolazioni in parola riguardava generalmente operazioni compiute dalla Federazione Italiana dei Consorzi agrari per conto

della gestione statale e che, pertanto, la rinuncia alla riscossione degli oneri doganali non costituiva effettiva perdita a danno dello Stato, come è opportuno ricordare che anche la legislazione vigente consente per le medesime operazioni le stesse agevolazioni.

Il disegno di legge si giustifica, quindi, anche nel merito ed è perciò che la Commissione di Finanza e Tesoro ne propone al Senato l'approvazione.

GAVA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono convalidate le esenzioni dal pagamento dei diritti doganali, esclusa la imposta generale sull'entrata, disposte sulla base di norme emanate dal sedicente governo della repubblica sociale italiana per i sottoelencati prodotti, comunque importati per il consumo della popolazione civile fino al 25 aprile 1945:

Voce	64	della tariffa	-	frumento
»	65	»	»	- segala
»	66/b	»	»	- orzo altro
»	67	»	»	- granturco
»	69	»	»	- granaglie non nominate
»	70	»	»	- farine
»	74	»	»	- legumi secchi
»	117	»	»	- semi oleosi
»	918	»	»	- avena
»	924	»	»	- semi non oleosi